

Quadro RW 2025: cosa cambia

di **Ennio Vial**

Seminario di specializzazione

Quadro RW per esperti

Scopri di più

In data **17 marzo 2025**, sono state **pubblicate le versioni definitive dei modelli REDDITI, CNM e IRAP 2025**, mentre con il precedente provvedimento n. 114763/2025 era stato approvato, invece, il **modello 730/2025**. Tra le novità, si segnalano le ipotesi di aumento dell'Ivafe e l'aumento generalizzato dell'IVIE.

In relazione al primo punto, il [comma 20, dell'articolo 19, D.L. 201/2011](#), stabilisce che **l'Ivafe è fissata nella misura dell'1 per mille annuo**, per il 2012, **dell'1,5 per mille per il 2013**, e del **2 per mille a decorrere dal 2014**, sul valore dei prodotti finanziari. Fin qui, nulla di nuovo.

Nulla di nuovo anche in **relazione ai conti correnti e ai libretti di risparmio** dove l'imposta è dovuta in misura fissa pari a quella prevista dall'[articolo 13, comma 2-bis, lettere a\) e b\), Tariffa, Parte I, D.P.R. 642/1972](#). In sostanza, il **tributo è fissato in 34,2 euro** per le persone fisiche e in **100 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche**, quali le **società semplici e i trust enti non commerciali**.

Veniamo, quindi, alla novità. Dal 1° gennaio 2024, l'[articolo 1, comma 91, lettera b\), L. 213/2023](#), ha inserito un nuovo comma 20-bis, in base al quale **l'Ivafe è stabilita nella misura del 4 per mille annuo**, a decorrere dall'anno 2024, sul valore dei **prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato** individuati dal Decreto 4 maggio 1999 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999.

In sostanza, il **raddoppio dell'Ivafe** opera solo per la **misura proporzionale relativa ai prodotti finanziari**, ma non anche per i **conti correnti ed interessa esclusivamente gli investimenti** detenuti in Paesi paradisiaci individuati come quelli appartenenti alla *black list* di cui al Decreto 4 maggio 1999.

A questi fini, è stata introdotta la casella 21, che dovrà essere **barrata qualora l'investimento sia detenuto in uno di questi Paesi**.

Un'ulteriore novità riguarda l'aumento dell'Ivie. L'[articolo 19, comma 15, D.L. 201/2011](#), stabilisce che l'Ivafe è fissata nella misura dello **1,06% del valore degli immobili**. L'[articolo 1, comma 91, lettera a\), L. 213/2023](#), a decorrere dal 1° gennaio 2024 ha sostituito la parola 0,76% con **1,06%**.

Il modello non ha risentito di **questa novità**. Tuttavia, la questione è stata recepita nelle istruzioni e verrà rilevata anche nelle **emanande specifiche tecniche**.

L'aumento dell'Ivie ha una **portata generalizzata**, nel senso che riguarda tutti gli immobili detenuti all'estero a prescindere che lo Stato di ubicazione sia **considerato paradisiaco o non paradisiaco**.

È impossibile valutare l'impatto dell'appesantimento fiscale, in quanto **si potrebbero verificare diverse situazioni**.

Il caso di aumento più pesante è sicuramente rappresentato dalla ipotesi in cui il **Paese estero non assoggetti l'immobile ad alcuna imposta patrimoniale** scomputabile come credito. In questo caso, **l'aumento della tassazione dallo 0,76% all'1.06% determina un aumento di quasi il 40%**.

Altra ipotesi estrema, potrebbe essere quella in cui il **Paese estero assoggetta gli immobili ad una pesante imposta patrimoniale**, tale da risultare eccedente rispetto alla vecchia Ivie e almeno pari alla **nuova del 1,06%**. In questo caso, sia in precedenza sia quest'anno l'Ivie sarà azzerata a fronte della scomputabilità del prelievo estero e la patrimoniale italiana **continuerà ad essere quindi azzerata**.

Appare, tuttavia, evidente come, **al di fuori di queste due ipotesi estreme**, vi sia tutta una **serie di casistiche che devono essere valutate caso per caso**. Ad ogni buon conto, sarà altro modo probabile che il **prelievo risulti più pesante rispetto agli anni addietro**.